



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. 07 1322/2020

Ordinanza. n. 43 del 17/03/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL' ART. 32 DELLA L. 833/1978 E DELL'ART. 50 DEL D.L.VO 267/2000 PER L'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE PRECAUZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 - CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che :

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) raccomandando alla comunità internazionale la necessità di applicare misure adeguate;
- il Consiglio dei Ministri, in attuazione a quanto sopra riportato, nella riunione del 31 gennaio 2020, ha “...dichiarato, per 6 mesi...lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il Presidente della Repubblica con D. L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13, ha individuato le prime “*Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*” prescrivendo all'art. 35”.....*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - con Decreto 23 febbraio 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6...*”;
 - con Decreto del 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6...*”;
 - con Decreto 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6...*”;
 - con Decreto n. 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6...*”, applicabili sull'intero territorio nazionale»
 - con Decreto 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6..*” ;
 - con Decreto 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6...*” applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- con Decreto 11. Marzo 2020, recante “ *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

ha individuato le diverse iniziative da assumere per contenere il diffondersi del Coronavirus sul territorio nazionale;

- Il Presidente della Regione Sicilia ha adottato le Ordinanze Contingibili ed Urgenti in materia di Igiene e Sanità ex comma 3 dell' art. 32 della L. 833/78:
 - n.1 del 25 febbraio 2020 “*Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, che al punto 2 prevede “*nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani*”;
 - n. 2 del 26 febbraio 2020 “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*” che all' art.2 (Coordinamento attività con gli Enti Locali) così recita “*1. Al fine di uniformare le misure inerenti il contenimento della diffusione del COVID-19, come indicato dalla Unità di Crisi istituita presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti Locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi con il Coordinamento di cui all'articolo precedente. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l'Ance-Sicilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile*”;
 - n.°3 del 8.03.2020 di recepimento, con modifiche ed integrazioni, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020, evidenziando che la mancata osservanza degli obblighi all'Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave
 - 4 del 08.03.2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”;
 - n. 5 del 12.03.2020 inerente “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*” con la quale sono state recepite e attuate le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020;
- Il Sindaco, in coerenza con i superiori provvedimenti nazionali e regionali ha adottato in materia diverse Direttive, Ordinanze, atti comunque denominati;

Considerato che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale richiedono di adottare sull'intero territorio comunale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche al Cimitero Comunale;
- in particolare:
 1. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto “ *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* ” recepito con l'Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 3 del 68.03.2020, dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale “*...di evitare ogni spostamento delle persone fisiche*

in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute", ponendo come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

2. l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia contingibile ed urgente n. 5 del 12.03.2020 al punto n. 8 dell'art. 2 così recita *"è interdetto l'accesso al pubblico alle aree cimiteriali, restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri"*;

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Trapani, oltre che allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM e dell'OPRS sopra citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- presso il cimitero comunale presta servizio personale comunale di cui si ritiene di dovere salvaguardare la salute e che gli stessi hanno evidenziato il perdurare di un accesso incontrollato ed incontrollabile di utenti;
- la salute di tutti è la priorità assoluta per cui i sacrifici e i disagi sono fondamentali per contrastare il contagio e che nessun comportamento irresponsabile può essere ancora tollerato;
- si ritiene di dovere procedere con la massima urgenza all'esecuzione di tutte le misure adottate per favorire l'igiene, la salubrità e la sicurezza nei luoghi di lavoro assicurando contemporaneamente un servizio pubblico essenziale;

Ritenuto:

- che nell'attuale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, è necessario assumere immediate iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare e prevenire adeguatamente possibili contagi sul territorio comunale;
- di disporre la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art.32 dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

Visto il D.L.vo 267/2000 che all'art. 50, commi 4 e 5, così recita *"4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...."*;

Vista la deliberazione del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ORDINA

1. con decorrenza immediata e sino al 03.04.2020 :

- a) l' interdizione dell'accesso alle aree cimiteriali al pubblico restando lo stesso consentito esclusivamente al personale comunale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri, fatti salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza;
- b) le imprese esercenti i servizi funebri, iscritte all'Albo di Fiducia comunale, garantiranno l' erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme agendo in via sostitutiva ricevendo delega espressa dai familiari del defunto, come per altro da prassi consolidata:
 1. avanzando le istanze di tumulazione, di inumazione etc. esclusivamente a mezzo e-mail e/o PEC;
 2. riferendo sul loculo individuato dai familiari;
 3. accompagnando, unitamente ai familiari (solo parenti diretti padre, madre, figli e fratelli) il feretro fino al deposito e/o fino al luogo del seppellimento ;
 4. ponendo in essere qualunque azione utile, facendo da tramite, per consentire un dignitoso e condiviso con i familiari seppellimento delle salme;
- c) gli utenti interessati potranno attivare interlocuzioni con gli uffici del Servizio Cimitero sia telefonicamente sia per posta elettronica che utilizzando i contatti disponibili sul sito istituzionale del Comune di Trapani;
- d) l'accesso delle salme, anche provenienti da altri comuni, è consentito solo ed esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Sabato, Domenica e giorni feriali esclusi;
- e) la sospensione, all'interno del cimitero comunale di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- f) ai medici di base e/o al personale sanitario comunque denominato di trasmettere al Sindaco e all'Azienda USL la denuncia della malattia ritenuta causa della morte compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, esclusivamente a mezzo PEC ;

DISPONE

- al Dirigente del 1° Settore – Ufficio di Stato Civile - Anagrafe:
 1. l'Ufficio di Anagrafe dovrà trasmettere ai servizi cimiteriali la dichiarazione di morte, redatta sull' apposito modulo firmata dal dichiarante e dal funzionario del medesimo ufficio esclusivamente a mezzo PEC, così come con stesso mezzo dovranno essere effettuate tutte le interlocuzioni;
 2. l'Ufficio di Stato Civile dovrà sospendere l'autorizzazione al trasporto delle salme presso il cimitero comunale in orari diversi da quello superiormente individuato 9,00-13.00 dal Lunedì al Sabato, Domenica e festivi esclusi;
- al Dirigente del 5° Settore-Comando di Polizia Municipale sia il controllo dell'esecuzione del presente atto nei termini assegnati sia delle prescrizioni previste dall' DPCM 8 marzo 2020, recepito con l'Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 3 del 68.03.2020 che così recita“...evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”, che pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, sia dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia contingibile ed urgente n. 5 del 12.03.202 dal punto n. 8 dell'art. 2 così recita “è interdetto l'accesso al pubblico alle aree cimiteriali, restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri”;

- al Dirigente del 7° Settore- Servizi Cimiteriali, di emanare:
 1. per i dipendenti in servizio presso il cimitero comunale una circolare di dettaglio indicando le modalità operative per assicurare un servizio efficiente ed efficace;
 2. per gli enti terzi ed i fruitori di detto impianto un avviso da pubblicare sul sito internet dell'Ente recante tutti gli i numeri telefonici, gli indirizzi mail /PEC istituzionale e quant'altro necessario per informare l'utenza sulle modalità di interlocuzione con i dipendenti comunali addetti all'erogazione dei servizi inerenti l'impianto in oggetto;
- che la presente Ordinanza venga:
 1. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e diffusa alla cittadinanza attraverso comunicati stampa sul sito istituzionale del Comune;
 2. venga trasmessa ai comuni di Erice, Valderice, Paceco e Palermo, presso cui ricorrentemente risiedono persone con diritto di seppellimento al cimitero del comune di Trapani affinché osservino gli orari di trasporto delle salme riportate nella presente Ordinanza.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento e ammessa entro 90 giorni ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica;

DISPONE ALTRESI'

che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC ai sottoelencati soggetti:

1. Al Dirigente del 5° Settore – Comando di Polizia Municipale;
2. Al Dirigente del 7° Settore;
3. Al Prefetto di Trapani;
4. Al Questore di Trapani;
5. Al Comando Provinciale Carabinieri Trapani;
6. All' A.S.P. n° 9 – Servizio SIAV (Igiene Ambienti di Vita);

Trapani, li 17/03/2020

IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO
QUATROSI ROSALIA



IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 17/03/2020